STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA
25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A – Tel. 030-41385 – Telefax 030-45802

1985 - 2025

Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n.43
Oggetto: disciplina sull'obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIILS ai fini della fruizione dei benefici contributivi.

Premessa
Come noto, l'articolo 14, commi 1-4, D.L. n. 159/2025 (c.d. "Decreto per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro"), convertito dalla Legge n. 198/2025, ha disposto l'utilizzo del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) per la pubblicazione delle posizioni lavorative connesse ad assunzioni per le quali sono richiesti benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche.
Il Ministero del Lavoro, con Comunicato 30 marzo 2026, e l'INPS, con Messaggio 31 marzo 2026, n. 1153, avevano introdotto una fase sperimentale e non obbligatoria delle disposizioni, con finalità statistiche e di monitoraggio, per permettere agli operatori di prendere dimestichezza con le nuove funzionalità.
Con D.M. 5 ottobre 2026, n. 134, sono state definite le modalità operative della piattaforma SIISL, anche con riferimento alla pubblicazione delle posizioni lavorative.
Ora l'INPS, con Messaggio 10 novembre 2026, n. 3661, comunica la conclusione della fase sperimentale e l'entrata a regime dell'obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026 per cui si intenda fruire di benefici contributivi e ne illustra le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

DECORRENZA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Decorrenza
L'Istituto, in linea con quanto anticipato dal Ministero del Lavoro con Comunicato 30 marzo 2026, ribadisce che per le assunzioni effettuate dal 1° aprile 2026 al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione lavorativa (anche successivamente all'assunzione) sul SIISL mantiene carattere facoltativo e la mancata pubblicazione non comporta la perdita del beneficio.
Per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026, invece, la fruizione dei benefici contributivi interessati è subordinata alla preventiva o contestuale pubblicazione sul SIISL della relativa posizione lavorativa.

Ambito di applicazione

L'Istituto chiarisce che:

- sono esclusi dall'obbligo i benefici riferiti ad assunzioni effettuate prima del 1° dicembre 2026, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta degli stessi;
- le disposizioni in argomento trovano applicazione alle assunzioni incentivate e non alle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in quanto le trasformazioni, per loro natura, si riferiscono a rapporti di lavoro già in essere.

Si ritiene che anche le proroghe siano escluse dall'obbligo, riguardando rapporti già in essere.

L'elenco dei benefici contributivi (al momento) interessati dall'obbligo di pubblicazione della vacancy

Come anticipato, il D.M. 5 ottobre 2026, n. 134, ha introdotto una definizione (ampia) di "benefici contributivi".

Ora, l'INPS, con il Messaggio n. 3661/2026, riepiloga le agevolazioni interessate, individuando un elenco di benefici per le quali è prevista la pubblicazione preventiva o contestuale sul SIISL della posizione lavorativa, con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026.

NB L'Istituto precisa che tale elenco sarà integrato nel caso in cui siano introdotti nuovi benefici contributivi a favore delle nuove assunzioni.

Benefici contributivi	Riferimento normativo	Codici Uniemens
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro	D.L. n. 48/2023, articoli 10 e 12, c. 10	ESFL - EADI
Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024-2026)	Legge n. 213/2023, cc. 191-193	ERLI
Esoneri under 30 – Legge di bilancio 2018	Legge n. 205/2017, articolo 1, cc. 100-108 e 113-114	GECO - GALT
Donne di qualsiasi età variamente svantaggiate e over 50 disoccupati di lunga durata	Legge n. 92/2012, articolo 4, cc. 8-11	TC 55
Percettori NASpI	Legge n. 92/2012, articolo 2, c. 10-bis	ASPI
Lavoratori AdRCIGS	D.Lgs n. 148/2015, articolo 24-bis	BADR
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi	D.L. n. 148/1993, articolo 4, c. 3	TC 86 - S4
Lavoratori con disabilità	Legge n. 68/1999, articolo 13	DI79 - DI67 - DI45
Detenuti e internati	Legge n. 193/2000, articoli 1-2	TC 79
Sostituzione lavoratori in congedo	D.Lgs. n. 151/2001, articolo 4, cc. 3-4	TC 82- 68
Bonus donne Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026)	D.L. n. 62/2026, articolo 1	ED26 - EDZS
Bonus giovani Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026)	D.L. n. 62/2026, articolo 2	EG26 - EGZS
Bonus ZES Decreto Lavoro (01/01/2026 - 31/12/2026)	D.L. n. 62/2026, articolo 3	EZE1
Incentivo assunzione donne prive di impiego madri di almeno tre figli	Legge n. 199/2025, cc. 210-213	ELM3

Si rileva che nell'elenco figurano anche incentivi che non costituiscono esoneri contributivi in senso stretto, come quelli per l'assunzione di lavoratori con disabilità e di percettori NASpI. La lista conferma che non

rientrano nel nuovo obbligo i particolari regimi contributivi specifici di settore (quali gli sgravi in agricoltura e la contribuzione ridotta per i contratti di apprendistato).
Si evidenzia che la pubblicazione si aggiunge ai requisiti normativi dell'incentivo. Essa non sostituisce il controllo delle condizioni del lavoratore, della regolarità contributiva, degli obblighi contrattuali, delle eventuali condizioni di incremento occupazionale e dei limiti di cumulo o di aiuto applicabili alla singola misura. Restano da presentare anche le eventuali domande all'INPS.

NB Al riguardo l'Istituto chiarisce che, per i benefici per i quali è prevista la presentazione di una domanda preventiva tramite il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'id vacancy deve essere indicato già in sede di presentazione della domanda.
L'INPS precisa che comunicherà successivamente le modalità di adeguamento dei moduli telematici interessati relativamente a tale nuovo campo.

CONTROLLI INCROCIATI TRA POSIZIONE LAVORATIVA, C.O. E FLUSSO UNIEMENS
Ai fini del diritto alla fruizione dell'incentivo, l'Istituto evidenzia che saranno effettuati dei controlli automatizzati per verificare che la posizione lavorativa risulti del tutto coerente con la C.O. e che la C.O. stessa si riferisca allo stesso lavoratore e allo stesso datore di lavoro intestatario del flusso Uniemens.
Nello specifico, l'INPS precisa che la posizione lavorativa pubblicata sul SIISL deve risultare coerente con la relativa comunicazione obbligatoria, con particolare riferimento al datore di lavoro e al lavoratore assunto.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2026, la verifica di tale coerenza richiede il collegamento tra:

- la posizione lavorativa pubblicata sul SIISL;
- la comunicazione obbligatoria relativa all'assunzione;
- il flusso Uniemens nel quale viene esposto il beneficio contributivo.

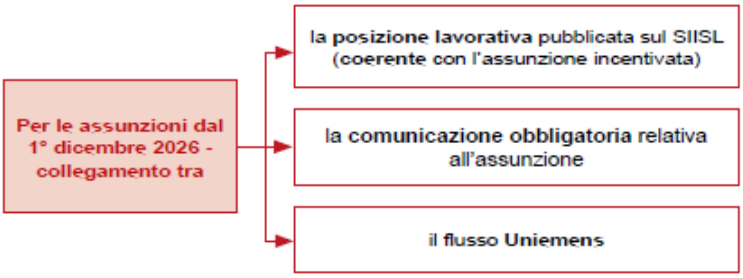

L'INPS chiarisce che l'identificativo della vacancy (id vacancy), generato dal SIISL, che dovrà essere esposto nel flusso Uniemens per ciascun lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo (vedi infra):

1. deve essere composto da 18 cifre;
2. deve corrispondere a una posizione effettivamente pubblicata sul SIISL;
3. deve risultare coerente con il datore di lavoro o il soggetto contribuente indicato nel flusso Uniemens;
4. deve essere associato, tramite le funzionalità del SIISL, alla comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore per il quale si fruisce del beneficio.

NB L'id vacancy può essere utilizzato anche per più assunzioni, nei limiti del numero di posti disponibili indicato nella posizione lavorativa pubblicata sul SIISL, a condizione che ciascuna assunzione sia associata alla posizione tramite la relativa C.O.

Per la pubblicazione delle posizioni lavorative e per la loro associazione, anche massiva, alle comunicazioni obbligatorie, i datori di lavoro e gli intermediari possono utilizzare le varie funzionalità disponibili sul SIISL.

Conclusioni

Per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026, in mancanza di pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL, non sarà possibile fruire dei benefici contributivi. In caso di pubblicazione successiva alla data di assunzione, la fruizione sarà possibile esclusivamente a decorrere dal mese di competenza in cui è avvenuta la pubblicazione della vacancy.

Alla luce del nuovo necessario adempimento in materia di agevolazioni contributive, si richiede che la documentazione inerente eventuali nuove assunzioni agevolabili, sia recapitata allo Studio con almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inserimento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 23.11.2026

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)